

LINEE GUIDA OPERATIVE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO

Fonti normative di riferimento:

Ai sensi dell'articolo 4 comma 12 del Dpr 07/09/2010 n. 160, il Responsabile del Suap pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.

Per quanto attiene all'imposta di bollo, la disposizione di riferimento è costituita dal Dpr 26/10/1972 n. 642, che nell'ambito delle pratiche Suap trova applicazione nell'ipotesi dell'istanza di parte.

Tale istituto, tipicamente qualificatorio del procedimento ordinario, è volto ad ottenere il rilascio di un titolo autorizzatorio in forma espressa, ovvero in forma implicita, nei casi ammessi dalla normativa, per eventuale formazione del silenzio-assenso all'esito dell'inutile decorso temporale, a disposizione dell'Ente competente, entro cui quest'ultimo è chiamato ad esprimersi nel merito della domanda formulata dall'interessato.

L'articolo 4 dell'Allegato A al summenzionato DPR, in rapporto alle istanze intese ad ottenere il rilascio di un provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione, ne prevede l'assoggettamento all'imposta di bollo, sin dall'origine, mediante l'impiego di due marche del valore di € 16,00 cadauna.

I predetti contributi amministrativi devono essere utilizzati per legalizzare, rispettivamente, l'istanza presentata e l'atto conseguentemente emanato, da parte dell'Amministrazione competente, in caso di esito positivo del procedimento (fatta salva l'eventuale formazione del titolo secondo l'istituto del tacito assenso).

Conseguenze in caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo:

Il Dpr 642/1972 prevede due distinte ipotesi in caso di mancato assolvimento, da parte dell'utente, della prescritta imposta di bollo.

Ipotesi 1 - Mancata legalizzazione in bollo dell'istanza

In base al combinato disposto tra gli articoli 19 e 31 del Dpr 642/1972, le Pubbliche Amministrazioni non possono rifiutare istanze gravate dalla sola omissione dell'imposta di bollo, ovvero non assumere le stesse come presupposto per l'emissione dei propri provvedimenti.

Le Amministrazioni interessate, pertanto, non sono legittimate a formulare declaratorie di irricevibilità o improcedibilità dell'istanza qualora quest'ultima sia stata prodotta in carenza della prescritta imposta di bollo.

Ufficio Suap Anagrafico

I Pubblici funzionari che abbiano ricevuto istanze non legalizzate in bollo, tuttavia, devono procederne alla trasmissione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento, alla competente articolazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Tale adempimento è funzionale all'applicazione, da parte dell'Agenzia stessa, delle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

In considerazione del fatto che le pratiche Suap sono costituite da documenti informatici firmati digitalmente, pertanto equivalenti all'originale cartaceo ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 82/2005, il Funzionario potrà provvedere all'inoltro del documento digitale con modalità telematiche.

Sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 24 del medesimo Dpr 642/1972, la mancata segnalazione all'Agenzia delle Entrate comporta l'applicazione, a carico del Funzionario responsabile di tale comportamento omissivo, di una sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata, per ogni pratica di cui lo stesso non abbia curato la trasmissione, da un minimo di 100 ad un massimo di 200 Euro.

Ipotesi 2 - Mancata legalizzazione in bollo del provvedimento autorizzatorio

A differenza di quanto previsto per l'omissione dell'imposta di bollo inerente l'istanza di parte, è necessario che l'Amministrazione Pubblica competente, in via preliminare al rilascio del titolo autorizzatorio in forma espressa, provveda ad acquisire dall'utente tale contributo amministrativo.

Tale prassi permette di non incorrere, ai sensi dell'art. 22 del DPR 642/1972, nell'obbligazione solidale a carico del Funzionario o del Dirigente che sottoscrive l'autorizzazione, in rapporto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte degli Organi competenti all'accertamento.

Tale responsabilità solidale, per il pagamento delle predette sanzioni, deriverebbe dall'aver sottoscritto un atto autorizzativo non regolarizzato secondo l'imposta di bollo, pur essendovi assoggettato sin dall'origine.